Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 26 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1942-XX, n. 201.

Facoltà al Ministro per le finanze di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 56 e 57 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta, in dipendenza dell'attuale stato di guerra, di derogare alle norme che regolano la determinazione dei tipi e dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi e la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, di variare i tipi e le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

Le disposizioni del presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono applicabili fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 104. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX, n. 202.

Approvazione del piano particolareggiato della città di Bergamo Alta relativo alla zona compresa fra piazza Vecchia e vicolo della Ghiacciaia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2381, che approva il piano di risanamento di Bergamo Alta e detta le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 438, con il quale è stato prorogato di due anni, a decorrere dal 28 febbraio 1941-XIX, il termine assegnato, per l'esecuzione del piano di risanamento anzidetto, con il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, su indicato;

Vista la domanda 19 ottobre 1940-XVIII con la quale il podestà di Bergamo in base alla propria deliberazione 19 ottobre 1940-XVIII, n. 18224, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato in data 28 maggio 1940-XVIII della zona compresa fra piazza Vecchia e vicolo Ghiacciaia;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni presso il comune di Bergamo, ma è pervenuto soltanto alla Prefettura un esposto in data 3 novembre 1940-XVIII a firma di Alessandro Biffi;

Considerato che il piano su detto, pur prevedendo per necessità igieniche ed urbanistiche, la demolizione di immobili, non precedentemente considerati e pur introducendo alcune varianti negli adattamenti interni della zona da risanare, non altera in modo sostanziale le linee e le previsioni del piano di massima approvato;

Considerato che con l'esposto 3 novembre 1940-XIX presentato alla prefettura di Bergamo la ditta Alessandro Biffi, proprietaria di un fabbricato, in condominio col comune di Bergamo, ha fatto riserva dei propri diritti nel caso di svalorizzazione commerciale derivante dai progettati lavori di risanamento in base ai quali è prevista la demolizione e la trasformazione di alcuni locali del ricorrente;

Considerato che tale esposto non può essere preso in considerazione in questa sede, ma potrà essere tenuto presente, ai soli effetti economici, in sede esecutiva del piano particolareggiato;

Vista la nota 13 settembre 1940-XVIII, n. 5021, con la quale il Ministero dell'educazione nazionale ha espresso parere favorevole sul piano in parola;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 28 maggio 1941-XIX, n. 930;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinto il su indicato esposto, è approvato ai sensi e per gli effetti del citato R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2381, il piano particolareggiato della città di Bergamo Alta relativo alla zona compresa fra piazza Vecchia e vicolo della Ghiacciaia.

Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria di sistemazione della zona, in una planimetria delle demolizioni, in una planimetria delle proprietà, tutte in iscale 1:100 e in data marzo 1940-XVIII, e in un elenco in due fogli delle ditte da espropriare, documenti tutti a firma dell'ingegnere capo reggente del comune di Bergamo, ing. Cesare Volta.

Le espropriazioni e gli adempimenti per l'attuazione del piano, dovranno essere compiuti entro il termine stabilito dal R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 438, e cioè entro il 28 febbraio 1943-XXI.

Tutte le costruzioni di edifici completamente nuovi, eseguite sia dai privati, sia dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del presente piano particolareggiato del piano di risanamento della vecchia città di Bergamo Alta, per la zona compresa fra piazza Vecchia e vicolo della Ghiacciaia beneficieranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 28 febbraio 1941-XIX, ma entro il 28 febbraio 1943-XXI ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza della esenzione stessa dal 1° marzo 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 203.

Modifica della denominazione della « Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, con il quale furono, tra l'altro, approvati i nuovi statuti delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche agli statuti stessi;

Vista la domanda con la quale la suddetta Confederazione ha chiesto l'approvazione della modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica della denominazione della « Federazione nazionale fascista dei commercianti dei materiali da costruzione » in quella di « Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiale edile, elettrico ed idraulico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 204.

Modificazione allo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, col quale è stato, tra l'altro, approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori, ed i successivi Nostri decreti con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 28 settembre 1940, con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto l'approvazione di una modifica allo statuto della suddetta Federazione;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica dello statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori, nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è composto del presidente, dei vice presidenti e di un numero di membri da 8 a 60 eletti ogni tre anni dalla assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 205.

Approvazione di un nuovo statuto della Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, con il quale è stato, tra gli altri, approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione aderente alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione ed i successivi Nostri decreti con i quali sono state approvate modifiche allo statuto stesso, modificando anche la denominazione della Federazione in quella di Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito;

Vista la domanda, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di un nuovo statuto della Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito, secondo il testo allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 206.

Revoca del riconoscimento giuridico al Sindacato fascista avvocati e procuratori di S. Remo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, con il quale fu, tra gli altri, giuridicamente riconosciuto il Sindacato fascista avvocati e procuratori di S. Remo;

Vista la domanda in data 15 dicembre 1940-XIX, con la quale, in rapporto alla legge 23 marzo 1940, n. 252, che ha soppresso la sede di tribunale di S. Remo, la Confederazione fascista professionisti ed artisti ha chiesto la revoca del riconoscimento del suddetto Sindacato;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocato il riconoscimento giuridico al Sindacato fascista avvocati e procuratori di S. Remo, concesso con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1942-XX, n. 207.

Modificazione allo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1385, con il quale fu, tra l'altro, approvato il nuovo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 3 settembre 1941-XIX, con la quale la suddetta Confederazione ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche al proprio statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche allo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, nel senso che il testo dell'art. 8, lett. c), dell'art. 9, 1° comma e dell'art. 11, 2° comma, resta così modificato:

Art. 8, lett. c): « di eleggere i componenti della Giunta esecutiva, designando tra questi il vice presidente; ».

Art. 9, 1° comma: « La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede, e da otto membri nominati dal Consiglio nel suo seno, tra i quali è dal Consiglio stesso designato il vice presidente, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato

dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Confederazione; ».

Art. 11, 2° comma: « In caso di assenza o di impedimento, è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal vice presidente designato dal Consiglio tra i membri della Giunta esecutiva e nominato dal Ministero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Vito dei Normanni
addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1942-XX, n. 208.

Modificazione allo statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale furono, tra l'altro, approvati gli statuti delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali, ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche agli statuti stessi;

Vista la domanda in data 22 marzo 1940, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di una modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali, nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è composto del presidente, dei tre vice presidenti e di un numero di membri da 8 a 60, eletti ogni tre anni dall'Assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Vito dei Normanni
addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 80. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1942-XX, n. 209.

Modificazione all'art. 27 del Regio decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 27 del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 577, tra il quarto ed il quinto comma, è inserita la seguente disposizione:

« In ogni caso l'importo dell'aggio non può essere inferiore all'ammontare del supplemento di servizio attivo stabilito per i funzionari del grado corrispondente a quello rivestito dal ricevitore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 210.

Dichiarazione di « edizione nazionale » della pubblicazione delle opere dei discepoli di Galileo Galilei e dell'Accademia del Cimento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda presentata dalla Casa editrice Barbèra di Firenze, tendente ad ottenere che venga dichiarata « edizione nazionale » la pubblicazione delle opere dei discepoli di Galileo Galilei e dell'Accademia del Cimento, cui intende accingersi, affidandone la compilazione ad una autorevole Commissione di scienziati e letterati;

Considerato che la Casa editrice Barbèra ha già curato « l'edizione nazionale » delle opere di Galileo Galilei;

Considerata l'opportunità che l'edizione nazionale delle opere di Galileo venga comp[illegible]ata con la pubblica-

zione in « edizione nazionale » delle opere dei discepoli di Galileo e dell'Accademia del Cimento;

Considerato che l'autorità della Commissione incaricata di curare la pubblicazione e la serietà della Casa Barbèra danno ogni affidamento che l'edizione predetta sarà condotta con competenza e precisione scientifica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pubblicazione delle opere dei discepoli di Galileo Galilei e dell'Accademia del Cimento, curata dalla Casa editrice Barbèra di Firenze è dichiarata « edizione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 211.

6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1941-1942 sono disponibili lire 27.791.392;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42, è autorizzata una sesta prelevazione nella somma di lire seimilioniduecentodiciassettemilacinquecentocinquantadue (lire 6.217.552) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 395 *sexies* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del servizio relativo alla erogazione di sussidi a favore di connazionali provvisti di pensione da parte del Governo degli Stati Uniti in dipendenza della guerra 1914-18 e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941-XIX, n. 1159 . . . . L. 100.000

Cap. n. 413-*bis*. — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo medaglie d'oro . . . . . L. 50.000

Cap. n. 417. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 421-*ter*. — Contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale combattenti . . . . » 1.000.000

Cap. n. 431-XVIII. — Somma da erogare per sussidi agli studenti delle nuove Provincie dalmate che compiano i propri studi presso le Regie università del Regno . . . . » 600.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 98. — Contributo straordinario alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero . . . . » 377.552

Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per sussidi agli studenti della zona croata demilitarizzata che compiano i propri studi presso le scuole della Dalmazia . . . . » 500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 146. — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc. per aiuti ad Enti ed Istituti musicali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 203-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la convocazione in Roma di un convegno di matematici di Nazioni del Patto Tripartito . . . . » 90.000

Cap. n. 219 (aggiunto, in conto competenza). — Contributo straordinario a favore dell'Istituto centrale del restauro, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 227 (aggiunto, in conto competenza). — Contributo ai Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 6.217.552

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 212.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 314. — Restituzioni e rimborsi (imposte dirette)	L. 60.000.000
Cap. n. 479. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti, ecc.	» 20.000.000
	L. 80.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 94. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1941-XX.

Modificazioni al regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, relativo alla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto l'art. 25 del regolamento per il personale del suindicato Istituto, approvato con decreto Ministeriale 10 settembre 1936-XIV, che stabilisce il diritto alle vacanze annuali dei dipendenti dall'Istituto medesimo;
Ritenuta la necessità di derogare, per la durata della guerra, dalla citata norma regolamentare;

Determina:

Articolo unico.

In deroga al disposto dell'art. 25 del regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, per la durata dell'attuale guerra, è data facoltà al presidente dell'Istituto medesimo di ridurre il periodo delle vacanze annuali senza che da tale riduzione derivi per il personale alcun diritto a compenso.

Al dipendente che non possa, per ragioni di servizio, fruire in tutto od in parte delle vacanze annuali nella misura ridotta ai sensi del precedente comma, compete un compenso pari al trattamento economico spettantegli per i giorni di vacanze non usufruiti.

Il presente decreto, che si applica anche per le ferie dell'anno in corso, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1941-XIX

Il Ministro per gli scambi e per le valute: RICCARDI
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO
Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(1153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificati di rendita del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

Premesso che con sentenza della Corte di appello di Roma, 5-26 maggio 1936, passata in giudicato, intervenuta nel giudizio promosso da Sperduti Ambrogio, Mastrosanti Anna, Crocefissa-Annunziata, Fiorenza, Giuseppa, Maria e Giuseppe-Umberto fu Paolo, appellanti contro il comune di Ceccano e Congregazione di carità di Ceccano, appellati, si dichiara di proprietà del comune di Ceccano il certificato Cons. 5 per cento n. 90705, dell'annua rendita di L. 5000 (ora P.R. 3,50 per cento, n. 40733, del capitale nominale di L. 100.000) intestato a Bragaglia Luigi-Cesare, con gli interessi dal 9 marzo 1932;

Che i menzionati germani Mastrosanti nonchè Sperduto o Sperduti Ambrogio, sono in possesso della ricevuta mod. 25-*A* n. 5036, che venne loro rilasciata dall'Ufficio - ricevimento dell'Amministrazione del debito pubblico per il deposito del menzionato certificato di rendita esbito per il tramutamento in cartelle al portatore;

Che con l'atto notificato ai germani Mastrosanti da Sperduto Ambrogio, il comune di Ceccano, in persona del suo podestà, ha diffidato gli stessi a consegnargli entro sei mesi dalla notifica, la ricevuta suindicata, con avvertenza che trascorso tale termine senza la consegna e senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto alla consegna del certificato di proprietà del comune di Ceccano, senza ritiro della ricevuta, la quale pertanto rimarrà di nessun valore o priva di ogni efficacia;

Che con la istanza 11 gennaio 1942 autenticata N. Peruzzi, il commissario prefettizio del comune di Ceccano chiede che in relazione all'atto di diffida suindicato, sia provveduto alle pubblicazioni di cui all'art. 88 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la ricevuta

mod. 25-*A*, n. 5036, rilasciata il 28 maggio 1932 dalla Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento n. protocollo 74295, n. 287695 di pos., a Mastrosanti Giuseppe, per la consegna di un certificato nominativo 5 per cento per la rendita complessiva di L. 5000, con decorrenza dal 1° gennaio 1931, sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione effettuerà la consegna del nuovo certificato da intestare al comune di Ceccano, senza ritiro della detta ricevuta.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1157)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 118 per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56, in data 9 marzo 1942-XX — il nominativo *Balbo* Alessandro, riferibile alla ricevuta n. 29, rilasciata dalla Regia tesoreria di Trento, deve intendersi rettificato in *Baldo* Alessandro.

(1160)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato	714657	Chiucchiuini Cherubino di Pietro, dom. a Norcia (Perugia) . . L.	35 —
Redim. 3,50 %	163695 Solo per la nuda proprietà	Vitiello Giovanni fu Giovanni, dom. a Torre del Greco (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Magliulo Rosa fu Giuseppe ved. Tucci Vitiello Gennaro »	301 —
Cons. 3,50 %	771235	Eredità giacente di Grilli Rosa fu Antonio ved. Benucci Filippo, rappresentata dal curatore Bertini Giovacchino fu Lazzaro, dom. in Firenze . »	175 —
Rendita 5 %	71702 71703	Crisafulli Mariannina di Fortunato, dom. in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . »	9240 — 640 —
Red. 3,50 %	29548	Picilli Giovanni di Antonio, dom. in Albanella (Salerno) . . . »	42 —
Id.	404574 Nuda proprietà ed usufr.	Russo Olga fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Bucca Giuseppina fu Vincenzo, ved. Russo, e La Viola Russo Manlio di Goffredo, minore sotto la patria potestà del padre, tutti dom. a Palermo ed eredi indivisi di Russo Benedetto fu Francesco, con usufrutto vitalizio a favore di Bucca Giuseppa fu Vincenzo, ved. di Russo Benedetto, dom. a Palermo »	63 —
Id.	138144 169119 200627 308395 354084 370278	Giuffrè Girolama fu Francesco, moglie di Grosso Francesco, dom. a Roma. Vincolata per dote . . . . »	231 — 213,50 199,50 182 — 199,50 308 —
Id.	183965	Chionna Maria Caterina di Francesco in Schirosa. Vincolata per dote . . . . »	287 —
Consolidato 5 %	506124	Pii legati di Giustino in Pinzolo (Trento) . . . . . . »	215 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4454)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 20 marzo 1942-XX - N. 53

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
Rendita 3,50 % (1906)		80,35
Id. 3,50 % (1902)		77,95
Id. 3 % lordo		56,725
Id. 5 % (1935)		94,05
Redimibile 3,50 % (1934)		76,125
Id. 5 % (1936)		95,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %		95,70
Buoni Tesoro novenn. 4 % scad. 15-2-1943		98,725
Id. Id. Id. 4 % Id. 15-12-1943		98,40
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)		98,35
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)		97,75
Id. Id. Id. 5 % Id. febbr. 1950		97,175
Id. Id. Id. 5 % Id. settemb 1950		97,075

Media dei cambi e dei titoli del 23 marzo 1942-XX - N. 54

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
Rendita 3,50 % (1906)		80,50
Id. 3,50 % (1902)		77,95
Id. 3 % lordo		56,725
Id. 5 % (1935)		94,125
Redimibile 3,50 % (1934)		76,175
Id. 5 % (1936)		95,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %		95,725
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943		98,675
Id. Id. Id. 4 % Id. 15-12-1943		98,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)		98,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)		97,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950		97,15
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950		97,10

Media dei cambi e dei titoli del 24 marzo 1942-XX - N. 55

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	109,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
Rendita 3,50 % (1906)		80,425
Id. 3,50 % (1902)		77,95
Id. 3 % lordo		56,725
Id. 5 % (1935)		93,975
Redimibile 3,50 % (1934)		76,10
Id 5 % (1936)		95,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %		95,725
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943		98,70
Id. Id Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943		98,375
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)		98,425
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)		97,775
Id. Id. Id. 5 % Id. febbraio 1950		97,15
Id Id Id. 5 % Id settembre 1950		97,05

Media dei cambi e dei titoli del 25 marzo 1940-XX - N. 56

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
Rendita 3,50 % (1906)		80,25
Id 3,50 % (1902)		77,80
Id. 3 % lordo		56,65
Id. 5 % (1935)		93,525
Redimibile 3,50 % (1934)		75,725
Id 5 % (1936)		95,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %		95,675
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad 15 febbraio 1943		98,50
Id. Id Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943		98,275
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)		98,275
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)		97,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950		97,075
Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950		96,80

Nella media dei cambi e dei titoli dell'11 marzo 1942-XX pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1942-XX: *Buoni Tesoro* 1949 (5 %) in luogo di L. *47,45* leggasi L. *97,45*.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 24
dal 16 al 31 dicembre 1941-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Castell'Alfero	B	—	1
Bari	Monopoli	B	—	1
Id.	Santerano	O	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Brindisi	Ostuni	E	—	1
Cagliari	Samassi	S	—	1
Foggia	Deliceto	E	1	—
Mantova	Quistello	B	—	1
Napoli	Arienzo San Felice	B	—	1
Id.	San Giorgio a Cremano	B	—	1
Novara	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Pavia	Mortara	B	2	—
Rieti	Scandriglia	O	—	1
Roma	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Roma	B	—	1
Sassari	Bono	B	1	—
Id.	Mara	B	1	—
Torino	Feletto	B	—	1
			5	14
	Carbonchio sintomatico			
Torino	Borgaro	B	—	1
			—	1
	Afta epizootica			
Alessandria	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Sale	B	—	1
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Bari	B	—	2
Id.	Molfetta	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	—	4
Benevento	Pietraroia	B	1	—
Id.	San Giorgio la Molara	B	1	—
Bergamo	Almè con Villa	B	—	1
Id.	Alzano Lombardo	B	—	1
Id.	Ambivere	B	—	1
Id.	Azzano San Paolo	B	—	3
Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Bolgare	B	—	3
Id.	Calolzio-Corte	B	—	1
Id.	Calusco d'Adda	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Carobbio Ange	B	—	3
Id.	Cenate d'Argon	B	1	2
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	5
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Colzate	B	—	1
Id.	Costa Imagna	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dellle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Bergamo	Gorlago	B	—	4
Id.	Grassobbio	B	—	1
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Ponte San Pietro	B	—	3
Id.	Pontida	B	1	1
Id.	Pradalunga	B	—	1
Id.	Rocca del Colle	B	—	3
Id.	Rogno	B	—	1
Id.	Solto Collina	B	—	3
Id.	Torre de' Busi	B	—	2
Id.	Villa di Serio	B	—	1
Id.	Villongo	B	—	5
Bologna	Bologna	B	7	1
Id.	Anzola Emilia	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	5	—
Id.	San Giorgio al Piano	B	2	2
Id.	Monte San Pietro	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	3	—
Id.	Casalecchio di Reno	B	2	—
Id.	Sasso Marconi	B	2	—
Id.	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Bazzano	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Medicina	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	3
Id.	Imola	B	—	1
Id.	San Giovanni Persiceto	B	—	1
Id.	Castel Maggiore	B	—	1
Id.	Loiano	B	—	1
Bolzano	Parcines	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Botticino	B	2	—
Id.	Brescia	B	2	7
Id.	Calvisano	B	1	1
Id.	Capo di Ponte	B	3	—
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Darfo	B	1	3
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Ghedi	B	2	6
Id.	Iseo	B	1	—
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Mazzano	B	—	2
Id.	Montichiari	B	1	4
Id.	Nave	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Ospedaletto	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	San Gervasio	B	—	1
Id.	Torbole	B	2	2
Brindisi	Brindisi	B	1	3
Id.	Id.	O	—	1
Id.	San Pietro Vernotico	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Cellino San Marco	Cap	—	2
Id.	San Vito dei Normanni	B	—	1
Id.	Fasano	B	—	1
Id.	Mesagne	B	—	1
Id.	Ostuni	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Campobasso	Pratella	B	—	1
Id.	Cioriano	B	3	—
Id.	Capriati al Volturno	B	2	—
Como	Anzano	B	—	1
Id.	Asso	B	1	—
Id.	Bulciago	B	—	4
Id.	Cantù	B	3	1
Id.	Capiago	B	2	—
Id.	Casatenuovo	B	2	—
Id.	Como	B	3	3
Id.	Dongo	B	—	1
Id.	Figino	B	4	—
Id.	Lasnigo	B	2	—
Id.	Mandello	B	—	1
Id.	Merate	B	—	4
Id.	Missaglia	B	2	—
Id.	Pontelambro	B	—	1
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Santa Maria di Romagnate	B	—	3
		B		
Id.	Valgreghentino	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	—	2
Cremona	Pozzaglio	B	—	1
Id.	Romanengo	B	—	1
Id.	Soresina	B	—	1
Cuneo	Pianfei	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Jolanda di Savoia	B	2	—
Id.	Migliarino	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Firenze	Firenze	B	—	1
Id.	Rignano sull'Arno	B	3	—
Id.	San Piero a Sieve	B	1	—
Id.	Scarperia	B	2	—
Fiume	Fiume	O	—	1
Foggia	Apricena	B	—	1
Id.	Cagnano Varano	B	—	4
Id.	Carpino	B	2	—
Id.	Casalnuovo Monterotaro	B	1	—
		B		
Id.	Casalvecchio di Puglia	B	2	—
Id.	Cerignola	B	6	4
Id.	Id.	O	2	1
Id.	Foggia	B	5	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	Margherita di Savoia	B	2	2
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Ortanova	B	—	1
Id.	Rignano Garganico	O	1	—
Id.	San Nicandro Garganico	B	1	—
		B		
Id.	Torremaggiore	B	2	—
Id.	Vieste	B	4	—
Id.	Id.	S	1	—
Forlì	Bertinoro	B	3	—
Id.	Cesena	B	—	1
Id.	Forlì	B	1	2
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Rimini	B	1	—
Frosinone	Esperia	B	—	4
Gorizia	Cal di Canale	B	—	2
Id.	Canale d'Isonzo	B	—	4
Id.	Gargaro	B	1	15
Id.	Gorizia	B	—	2
Id.	Gradisca d'Isonzo	B	3	1
Gorizia	Mariano del Friuli	B	—	2
Id.	Romans d'Isonzo	B	28	5
Lecce	Vernole	B	1	—
Littoria	Pontinia	B	5	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	San Felice Circeo	B	—	3
Livorno	Bibbona	B	—	3
Id.	Livorno	BS	—	4
Id.	Piombino	B	—	1
Mantova	Castiglione	B	3	4
Id.	Ceresara	B	2	2
Id.	Felonica	B	—	1
Id.	Rodigo	B	1	4
Id.	Roverbella	B	—	1
Milano	Besana Brianza	B	—	2
Id.	Borgo Littorio	B	—	1
Id.	Camparada	B	—	1
Id.	Carate Brianza	B	1	—
Id.	Cornaredo	B	—	1
Id.	Correzzana	B	—	1
Id.	Garbagnate	B	—	3
Id.	Giussano	B	—	1
Id.	Lesmo	B	1	—
Id.	Nerviano	B	1	—
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Triuggio	B	1	3
Id.	Usmate Velate	B	1	—
Id.	Vizzolo Predabissi	B	—	1
Id.	Zibido San Giacomo	B	—	1
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	5	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	13	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Lamamocogno	B	—	1
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Nonantola	B	—	2
Id.	Spilamberto	B	2	—
Novara	Casalbeltrame	B	2	—
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Pombia	B	—	1
Padova	Albignasego	B	1	1
Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Cadoneghe	B	2	—
Id.	Campodoro	B	6	1
Id.	Casalserugo	B	2	—
Id.	Loreggia	B	2	—
Id.	Padova	B	4	5
Id.	Piazzola sul Brenta	B	1	—
Id.	Piove di Sacco	B	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	4	—
Id.	Rubano	B	—	1
Id.	Urbano	B	—	2
Id.	Vigodarzere	B	—	2
Pavia	Candia Lomellina	B	1	—
Id.	Castel d'Agogna	B	1	—
Id.	Landriano	B	—	1
Pistoia	Buggiano	B	1	—
Potenza	Lavello	BS	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Ravenna	Ravenna	B	1	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	3
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Roma	Nettunia	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Roma	Roma	B	5	3
Salerno	Battipaglia	B	2	—
Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Buf	—	1
Sassari	Arzachena	B	1	—
Id.	La Maddalena	B	3	—
Taranto	Martina Franca	B S	—	5
Torino	Grugliasco	B	—	1
Id.	Pinasca	B	—	1
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	B	2	—
Id.	Cavaso del Tomba	B	2	—
Id.	Cimadolmo	B	4	—
Id.	San Polo di Piave	B	1	—
Trieste	San Canzian d'Isonzo	B	—	1
Udine	Aquileia	B	—	8
Id.	Campolongo al Torre	B	2	1
Id.	Cervignano	B	1	3
Id.	Palmanova	B	1	—
Id.	Ruda	B	1	17
Varese	Malnate	B	—	1
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Jesolo	B	1	—
Id.	Marcon	B	2	—
Id.	Venezia	B	2	1
Vercelli	Fobello	B	—	1
Verona	Minerbe	B	1	—
Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Sona	B	1	—
Zara	Nona	B	1	—
Id.	Novegradi	B	7	—
			277	319
	Malrossino dei suini			
Aosta	Ivrea	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Belluno	Mel	S	—	1
Id.	Belluno	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Bergamo	Almeno San Bartolomeo	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	—
Brescia	Carpenedolo	S	—	1
Id.	Chiari	S	—	1
Id.	Dello	S	—	1
Cuneo	Rossana	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Id.	Codigoro	S	—	1
Id.	Poggiorenatico	S	5	—
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	S	5	—
Id.	Casalvecchio di Puglia	S	3	—
Forlì	Cesena	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Id.	Santa Lucia d'Isonzo	S	1	—
Id.	Tolmino	S	—	1
Mantova	San Benedetto Po	S	—	1
Milano	Bussero	S	—	1
Modena	Castelnuovo Rangone	S	3	—
Id.	Montecreto	S	1	—
Id.	San Felice sul Pomaro	S	1	—
Padova	Brugine	S	1	—
Id.	Montegrotto	S	2	—
Id.	Noventa	S	1	—
Id.	Piove di Sacco	S	1	—
	Segue: Malrossino dei suini			
Perugia	Marsciano	S	11	—
Id.	Todi	S	2	—
Pesaro Urbino	Urbino	S	—	2
Pola	Visignano d'Istria	S	—	1
Potenza	San Fele	S	—	1
Ragusa	Ispica	S	1	1
Id.	Modica	S	1	—
Id.	Ragusa	S	3	2
Reggio nell'Em.	Guastalla	S	—	2
Id.	Bibbiano	S	—	2
Id.	Campagnola	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	San Polo	S	—	1
Rovigo	Loreo	S	14	1
Salerno	Agropoli	S	1	—
Siracusa	Noto	S	2	—
Id.	Pachino	S	—	1
Terni	Montegabbione	S	1	—
Trento	Cles	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	2
Treviso	Chiarano	S	2	—
Id.	Gorgo	S	2	—
Id.	Oderzo	S	1	—
Id.	Riese	S	1	—
Id.	Trevignano	S	10	—
Trieste	Sesana	S	1	—
Udine	Codroipo	S	—	1
Id.	San Pietro al Natisone	S	—	1
Id.	Tavagnacco	S	—	2
Venezia	Portogruaro	S	1	—
Id.	Torre di Mosto	S	—	1
Vercelli	Masserano	S	—	1
Verona	Isola Scala	S	—	1
Id.	Monteforte	S	—	1
			83	42
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Montemarciano	S	3	—
Id.	Senigallia	S	6	2
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	S	—	5
Id.	Ascoli Piceno	S	1	2
Id.	Montefiore Aso	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Cuneo	Centallo	S	—	1
Mantova	Viadana	S	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	1	—
Id.	Fiorano	S	2	—
Id.	Pavullo	S	1	—
Id.	Sassuolo	S	1	—
Id.	Montecreto	S	1	—
Id.	Riolunato	S	2	—
Id.	Vignola	S	1	—
Roma	Zagarolo	S	2	—
Pesaro Urbino	San Lorenzo in Campo	S	—	3
Salerno	Montecorvino Rovella	S	—	1
Id.	San Gregorio Magno	S	9	—
Trieste	Duttogliano	S	—	1
			33	17
	Morva			
Lecce	Uggiano La Chiesa	E	1	—
			1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico			
Caltanissetta	Sommatino	E	1	—
Id.	Niscemi	E	1	—
Lecce	Gallipoli	E	1	—
Messina	San Pier Nicolò	E	2	—
Napoli	Giugliano	E	—	1
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Trentola	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Id.	Villa San Giovanni	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	1
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Marsala	E	4	—
Id.	Salaparuta	E	4	—
			25	6
	Rabbia			
Catanzaro	Crotone	Can	1	—
Messina	Messina	Can	—	2
Napoli	Acerra	Fl	—	1
Id.	Marigliano	Fl	—	1
Id.	Napoli	Fl	—	20
Id.	Ottaviano	Fl	—	1
Id.	Portici	Fl	—	1
Id.	Sessa Aurunca	Fl	—	1
Potenza	Pietragalla	Can	—	1
Id.	Rionero in Volture	E	—	1
Salerno	Angri	Can	1	—
Id.	Cicerale	E	—	1
Id.	Piaggine	Can	1	—
Taranto	Ginosa	Can	—	1
			3	31
	Rogna			
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	—	5
Catanzaro	Catanzaro	O	—	1
Perugia	Foligno	O	1	—
Roma	Poli	O	1	—
Id.	Velletri	O	—	1
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			3	7
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Messina	Mandanici	O	—	3
			—	3
	Aborto epizootico			
Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	2	—
Id.	Molinella	B	1	—
Cuneo	Centallo	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	1	2
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Grantorto	B	1	—
Reggio nell'Emil.	Fabbrico	B	—	1
Id.	San Polo	B	—	1
Rovigo	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Taglio di Po	B	1	—
Terni	Amelia	B	1	—
Vicenza	Salcedo	B	—	2
Id.	Thiene	B	—	1
			14	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina			
Belluno	Cibiana	B	—	1
			—	1
	Diarrea dei vitelli			
Ancona	Senigallia	B	—	2
			—	2
	Difterite aviaria			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	4	—
Cagliari	Ghilarza	P	—	2
Foggia	Serracapriola	P	1	—
			6	2
	Colera dei polli			
Ancona	Ostra	P	—	1
Id.	Senigallia	P	12	—
Fiume	Fiume	P	1	—
Udine	Codroipo	P	—	2
			13	3
	Peste aviaria			
Catanzaro	Guardavalle	P	1	—
Id.	Mileto	P	1	—
Id.	Nicotera	P	1	—
Firenze	Firenze	P	1	1
Rovigo	Bergantino	P	89	—
Id.	Crespino	P	2	1
Salerno	Ciffoni Valle Piana	P	5	—
Id.	Salerno	P	1	—
Id.	San Cipriano	P	2	—
			103	2
	Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Ancona	Ancona	P	3	—
Arezzo	Montevarchi	P	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Venarotta	P	2	—
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Bolzano	Silandro	P	1	—
Brescia	Villanuova	P	1	—
Campobasso	Agnone	P	1	—
Id.	Belmonte del Sannio	P	2	—
Fiume	Fiume	P	1	1
Foggia	Accadia	P	1	—
Id.	Motta Montecorvino	P	1	—
Id.	Volturara Appula	P	1	—
Messina	Limina	P	20	—
Perugia	Perugia	P	10	20
Pesaro Urbino	Colbordolo	P	—	3
Id.	Fano	P	—	6
Id.	Pesaro	P	—	4
Id.	Sant'Ippolito	P	—	4
Id.	Tavoleto	P	—	3
Rieti	Poggio San Lorenzo	P	1	—
Terni	Amelia	P	1	—
Torino	Torino	P	—	1
Id.	Baldissero	P	—	1
Trapani	Salemi	P	2	—
Id.	Erice	P	5	—
Id.	Mazara	P	—	2
Trento	Trento	P	1	2
Udine	Tavagnacco	P	—	1
			56	51

RIEPILOGO
dal 16 al 31 dicembre 1941-XX - N. 24

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	14	18	19
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	47	246	596
4	Malrossino dei suini	32	64	125
5	Peste e setticemia dei suini	10	21	40
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	7	14	31
8	Rabbia	6	14	34
9	Rogna	5	6	10
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	3	3
11	Aborto epizootico	9	16	22
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Diarrea dei vitelli	1	1	2
14	Difterite aviaria	3	4	6
15	Colera dei polli	3	4	16
16	Peste aviaria	4	9	105
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	18	29	107

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(669)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Monterotondo.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 16 marzo 1942-XX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno sito in Monterotondo per la costruzione di un Istituto destinato a ricoverare le madri con i bambini appena usciti dall'annesso Asilo materno.

(1158)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Sicilia, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 31 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dell'8 maggio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 121, del 25 stesso mese;

Dispone:

I signori cav. dott. rag. Enea Fabrizi e dott. Armando Pescatore sono nominati revisori rispettivamente effettivo e supplente, del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, per l'esercizio 1942.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1089)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di ispettore generale in ciascuno dei ruoli del personale dei Laboratori di biologia e malariologia (grado 5°, gruppo A).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civile delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estesi a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione,

convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1942-XX, n. 35111-1175-2.2-103/1-3-1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di grado 5°, con la qualifica di ispettore generale, in ciascuno dei ruoli del personale dei Laboratori di biologia e di malariologia, con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, inerenti al predetto grado dell'ordinamento gerarchico, e la eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in medicina e chirurgia conseguita almeno 15 anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire all'Istituto superiore di sanità (Roma, viale Regina Margherita, n. 299) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 45° anno di età, comprese tutte le elevazioni concesse dalle disposizioni vigenti.

La condizione del limite massimo di 45 anni non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo o non di ruolo in servizio presso l'Istituto da almeno due anni;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F. con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare;

9) il titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti che essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o non di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I candidati in possesso di titoli preferenziali dovranno produrre i relativi documenti probatori a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nell'esame dei titoli saranno preferiti:

a) per il posto nel Laboratorio di biologia:

il servizio prestato in laboratori scientifici, universitari e statali, gli studi e le ricerche di biologia, titoli che dimostrino l'esercizio della pratica relativa ai controlli biologici e qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazioni e lavori scientifici che dimostrino una spiccata attitudine tecnico-scientifica a disimpegnare le funzioni inerenti al posto messo a concorso;

b) per il posto nel Laboratorio di malariologia:

il servizio prestato in laboratori scientifici, universitari e statali, gli studi e le ricerche sulla malaria, titoli che dimostrino l'esercizio della pratica relativa alla malarioterapia e qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazioni e lavori scientifici che dimostrino una spiccata attitudine tecnico-scientifica a disimpegnare le funzioni inerenti al posto messo a concorso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'esame di essi da parte della Commissione. Gli interessati ne saranno avvertiti a cura dell'Ufficio affari generali dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina ai posti debbono essere posseduti prima della scadenza del

termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) da un capo di laboratorio o riparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

d) da due professori d'università scelti tra i cultori delle discipline che interessano i posti messi a concorso.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A* non inferiore al grado 9° addetto all'Istituto.

La Commissione seguirà nei suoi lavori la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere ai candidati l'esecuzione di prove pratiche.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso.

Il relativo provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1150)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami riservati agli impiegati dei ruoli di gruppo C per il passaggio ai gradi 9°, 10° e 11° del ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 12 aprile 1940-XVIII, coi quali, in applicazione del comma 3° dell'art. 26 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, vennero indetti tre concorsi per esami a 30 posti di grado 9°, a 15 posti di grado 10° ed a 15 posti di grado 11°, nel ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici I.F.), riservati ai soli impiegati di gruppo *C*;

Vista la circolare 5 giugno 1940-XVIII, n. 1175-1.3.1., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la sospensione dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli delle Amministrazioni statali;

Vista la lettera della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 11 novembre 1940-XIX, n. 1175.1.3.1/2.5, con la quale è stato autorizzato l'espletamento dei concorsi come sopra indetti, a condizione che per i richiamati alle armi impossibilitati a partecipare ai concorsi medesimi sia riservato un congruo numero di posti dello stesso grado da mettere a concorso al momento del loro congedamento:

Ritenuta la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai detti concorsi;

Decreta:

Art. 1.

I posti messi a concorso coi decreti Ministeriali 12 aprile 1940-XVIII nei gradi 9°, 10° e 11° del ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici I.F.) sono ridotti a:

a) 15 posti per il concorso per esami a 30 posti del grado 9°;

b) 7 posti per il concorso per esami a 15 posti del grado 10°;

c) 7 posti per il concorso per esami a 15 posti del grado 11°.

I rimanenti 15, 8 e 8 posti rispettivamente dei concorsi di cui alla predette lettere *a*, *b* e *c* sono riservati a favore dei richiamati alle armi per altrettanti concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui alle lettere *a*, *b* e *c* del precedente art. 1 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non occorre la presentazione di nuova domanda da parte degli aspiranti che l'abbiano già prodotta in dipendenza dei cennati decreti Ministeriali 12 aprile 1941-XVIII.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni stabilite dai predetti decreti Ministeriali 12 aprile 1941-XVIII, ove non contrastino con quelle previste nel presente decreto, ad eccezione dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di cui sopra che debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1168)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.